

REGOLAMENTO (CEE) N. 3114/82 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1982

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1238/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è attualmente l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione; che, d'altro canto, tale Stato membro ha deciso di applicare detto premio soltanto nella regione 5 (Gran Bretagna) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nel periodo dal 1° al 7 novembre 1982;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato membro interessato o, per quanto riguarda il Regno Unito, per la Gran Bretagna;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dagli Stati membri interessati o, per quanto riguarda il Regno Unito, dalla Gran Bretagna, deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e

dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2661/80, consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla Gran Bretagna nel periodo dal 1° al 7 novembre 1982, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento;

considerando l'opportunità di rammentare che il regolamento (CEE) n. 3191/80 della Commissione, del 9 dicembre 1980⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1558/82⁽⁶⁾, ha stabilito misure transitorie per quanto concerne il mancato recupero del premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati dalla Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare in Gran Bretagna del premio variabile alla macellazione nel periodo dal 1° al 7 novembre 1982, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3191/80, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della Gran Bretagna nel periodo dal 1° al 7 novembre 1982, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 10. 12. 1980, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

**Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere in Gran Bretagna
per la settimana che inizia il 1° novembre 1982**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	92,929 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (!)

(!) Entro i limiti di peso stabiliti in Gran Bretagna.

ALLEGATO II

**Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Gran Bretagna
nella settimana che inizia il 1° novembre 1982**

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	Peso vivo
		43,677
		Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	
	1. Carcasse o mezzene	92,929
	2. Busto o mezzo busto	65,050
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	102,222
	4. Coscia intera o mezza coscia	120,808
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	120,808
bb) Pezzi disossati	169,131	
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	69,697
	2. Busto o mezzo busto	48,788
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	76,667
	4. Coscia intera o mezza coscia	90,606
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	90,606
bb) Pezzi disossati	126,849	
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	120,808
	2. disossate	169,131